



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 10S -2020 a carico del minore ██████████, nato il ██████████, tessera ██████████

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori,

premesse che

1. con Rapporto informativo del 6 luglio 2020 il Sig. Bruno Olivetti, Giudice Arbitro e Direttore del Golf Club Garlenda, riferiva che il giorno 5 luglio 2020, durante lo svolgimento della gara "Trofeo Jack Nicklaus Invitational by Golf Us" 18 buche - Louisiana Medal, al termine del giro, dopo il controllo e la sottoscrizione da parte delle due coppie formanti il flight in cui giocava la coppia formata dal sig. ██████████ e dal nipote ██████████, gli scores venivano affidati per la consegna al minore ██████████, il quale, prima di provvedervi, si attardava dietro una colonna in vista dello schermo video con i progressivi risultati in tempo reale; accertato che i risultati in sette buche, rispettivamente n. 6, 7, 8, 11, 14, 16 e 18 risultavano oggetto di correzioni che riducevano di complessivi 8 colpi il risultato medal, il Direttore aveva convocato i sig.ri ██████████, componenti della coppia marcatrice, apprendendo che essi erano totalmente estranei alle modifiche, come, riferivano, certamente lo era anche il sig. ██████████ che subito dopo le sottoscrizioni si era con loro recato al bar. La coppia ██████████ veniva quindi squalificata, e, convocato, il minore ██████████ questi ammetteva subito di avere alterato, in un momento di poca lucidità, lo score.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

2. In data 7 luglio 2020 veniva inviato al nonno sig. ~~XXXXXXXXXX~~ che è anche esercente la patria potestà sul minore ~~XXXXXXXXXX~~ ed al Circolo di appartenenza dello stesso, il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito - consistente nella violazione della Regola 3-3b con riferimento all'art. 17, lettera a), del Regolamento di Giustizia, che sanziona l'alterazione fisica dello score, indicazione dei limiti edittali della potenziale sanzione - fissava la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica temporanea per la durata di mesi 6 che in tal caso sarebbe stata applicata.
3. Nella determinazione di tale pena lo scrivente Giudice aveva tenuto conto della sicura estemporaneità e non premeditazione della decisione del piccolo giocatore, confermata sia dal brevissimo arco di tempo nel quale, avendo ricevuto la disponibilità degli scores, può essere maturata l'improvvida decisione di alterare il proprio risultato, che dalla grossolanità delle correzioni, immediatamente percepibili (al punto che chi stava registrando il risultato le ha immediatamente rilevate), e dalla mancanza di artifici per far ritenere autentiche le alterazioni, quali l'imitazione della scrittura del marcatore e l'apposizione di firme-sigle di conferma delle correzioni; inoltre, si era considerata la giovanissima età dell'indagato (da soli 10 mesi in età per essere imputabile), l'assenza di precedenti, nonché l'immediata ammissione di colpevolezza, così da ritenere ricorrenti circostanze attenuanti ai sensi del comma 2 dell'art. 20 e del comma 3 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

4. In data odierna è pervenuta dall'esercente la patria potestà la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore [redacted] per l'illecito contestato della violazione della Regola 3-3b con riferimento all'art. 17, lettera a), del Regolamento di Giustizia, ritenuto sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai fini della determinazione della pena ai sensi del comma 2 dell'art. 20, e del comma 2 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

al minore [redacted], nato il [redacted], tessera F.I.G. n. [redacted], la sanzione della squalifica temporanea per la durata di mesi 6 (sei), consistente nella perdita per detto periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G..

Verona, 9 luglio 2020

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella